



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CASTELLO DELL'ACQUA PER ANNI QUINDICI

(Schema di contratto di servizio da stipularsi nella forma di atto pubblico amministrativo e pertanto oggetto delle dovute integrazioni)

Premesso:

- che con Delibera di C.C. n. 3 dell'11 marzo 2014 è stata individuata quale forma di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione l'affidamento a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da attuarsi con lo strumento della concessione;
- che con determinazione a contrarre n. del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- che con determinazione n. del, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, si è provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia e che nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessione per la gestione della farmacia comunale da parte del "Concessionario", fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Castello dell'Acqua e il "Concessionario" medesimo;
- che il Comune rimane titolare della farmacia comunale la cui gestione affida in concessione con il presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- a) "Comune", il Comune di Castello dell'Acqua titolare e proprietario della farmacia comunale;
- b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
- c) "Servizio" o "Farmacia", la farmacia comunale;
- d) "Contratto" il presente Contratto di Concessione di servizio;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
- f) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

Art. 3 – Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio che sarà obbligatoriamente svolto, salvo le previsioni di cui all'art. 5 comma 2, per tutto il periodo della concessione presso i locali siti in Castello dell'Acqua in via Cavallari 31. La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) la produzione di servizi nel settore sociosanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, telemedicina, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco, ivi compresi anche quei servizi che il Concessionario si è impegnato ad offrire in sede di gara;

c) le ulteriori attività indicate nel documento "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia";

3.3. Il Comune è e resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nell'insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.

3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 4 – Corrispettivo del Contratto

4.1 Il corrispettivo della concessione è costituito da:

1. Corrispettivo fisso pari a € 13.000,00 annui da corrispondere al Comune in 2 rate semestrali di identico valore: la prima entro il 30 giugno di ogni anno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo non costituisce criterio di aggiudicazione. Il Canone è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni annualità.

2. Corrispettivo variabile da calcolare applicando ai ricavi della farmacia comunale, come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, la percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario, oltre ad IVA di legge. Tale canone semestrale dovrà essere versato, entro la fine del mese di gennaio e di luglio di ogni anno riferito al semestre precedente.

4.2 A tale canone si aggiunge il corrispettivo a titolo di rimborso spese per costi di perizia, stesura bando, pubblicità, spese legali, spese di gara ecc., da versarsi entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

4.3 Indennità di avviamento da versare al precedente titolare in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui redditi nell'ultimo quinquennio.

Art. 5 Ubicazione della farmacia Comunale

5.1 La Farmacia Comunale di Castello dell'Acqua dovrà essere ubicata obbligatoriamente, a cura del Concessionario e per tutta la durata della concessione all'interno dell'immobile in cui è attualmente svolto il servizio, ovvero presso i locali di Via Cavallari 31.

Art. 6 Durata del Contratto

6.1 La durata del contratto è fissata in ANNI 15 (quindici), decorrenti da GG/MM/AA.

6.2 Alla conclusione della concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario per l'avviamento, gli arredi e gli impianti dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

6.3 In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio, ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto, solo per la prima gara successiva alla conclusione della presente concessione, un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

6.4 A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi, solo per la prima gara successiva alla conclusione della presente concessione, sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.

6.5 In tal caso l'Amministrazione, a spese del concessionario che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta/proposta.

6.6 Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

7.1 Competono e sono completamente a carico del Concessionario:

- a. la localizzazione della farmacia nei luoghi indicati nel bando di gara per tutta la durata della concessione;
- b. l'assunzione e gli oneri del personale;
- c. la stipula dei contratti con i fornitori energetici (luce, gas, acqua, telefono, ecc.);
- d. gli oneri derivanti dall'attività.

7.2 Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell'utenza.

7.3 Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

7.4 Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

7.5 Il Concessionario si obbliga a svolgere l'attività di farmacia nella sede sita in Comune di Castello dell'Acqua, così come meglio individuata nel bando di gara, da GG/MM/AA e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto di concessione.

7.6 Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

7.7 Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune.

7.8 Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.

7.9 Il Concessionario subentra nell'esercizio della farmacia nella data stabilita dal Comune, dalla quale decorrono i 15 anni di concessione.

Art. 8 – Responsabilità del Concessionario

8.1 Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

8.2 In particolare, il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

- a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare:
 - una polizza di assicurazione per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per l'intera durata del contratto;
 - una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo dello stabile adibito a sede della farmacia, per tutta la durata del suo utilizzo e della locazione.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

Art. 9 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

9.1 Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna a:

- > prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- > applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- > redigere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- > collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorre a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- > ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- > osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679;
- > rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;
- > dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Castello dell'Acqua da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto del presente contratto;
- > fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l'indicazione degli interventi più significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
- > predisporre e trasmettere al Comune di Castello dell'Acqua concedente la "Carta della qualità dei servizi della farmacia" entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al bando di gara. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

-
- > finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Castello dell'Acqua, ogni investimento attinente alla gestione della farmacia;
 - > garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di minimo 44 (quarantaquattro) ore settimanali, ripartite in un contesto di 6 giorni secondo una ripartizione da concordare con l'Amministrazione Comunale di Castello dell'Acqua in funzione della stagionalità del servizio, e lo svolgimento dei turni di servizio previsti dalle autorità competenti;
 - > ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, competente per territorio;
 - > a trasmettere al Comune concedente, entro la metà dei mesi di Gennaio e di Luglio di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) del semestre precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del Canone annuale variabile; nel caso in cui il Concessionario gestisca mediante il medesimo veicolo societario più sedi farmaceutiche dovrà tenere un sezionale IVA dedicato alle vendite della sede farmaceutica oggetto del presente contratto; qualora ciò venga richiesto dal Comune, il Concessionario deve consentire a personale del Comune e/o suoi incaricati di prendere visione degli stessi registri entro 15 giorni dalla richiesta; tale richiesta sarà inoltrata tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC), che il Concessionario si impegna ad avere e comunicare al Comune anche in caso di variazione;
 - > a trasmettere al Comune, entro il termine ultimo del 31 maggio, salvo proroghe di legge, copia del bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, con indicazione dei ricavi realizzati presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto;
 - > a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

9.2 Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio ovvero tenuta l'amministrazione, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica.

9.3 Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 10 – Interruzione del Servizio

10.1 L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

10.2 In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, competente per territorio.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

10.3 Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

10.4 Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 11 – Esecuzione d'Ufficio

11.1. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi dalla garanzia definitiva.

Art. 12 – Obblighi del Comune

12.1 Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

12.2 Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

a) favorirne l'attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

12.3 Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

12.4 Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 13 – Divieto di cessione del Contratto

13.1 È fatto divieto di cessione del contratto, anche in subappalto fatta eccezione per il Comune di Castello dell'Acqua a facoltà di cedere il contratto a propria società interamente partecipata. È fatto altresì divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto per altre cause

14.1 Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

14.2 In caso di risoluzione consensuale del rapporto si applica integralmente l'art. 6 comma 6 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

15.1 Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30 (trenta). Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

15.2 Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

15.3 La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

15.4 Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

15.5 Il Comune si potrà rivalere sulla garanzia definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

15.6 Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

16. 1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

- a) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- b) fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- c) scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa (se sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, ovvero recedere dal contratto);



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

-
- d) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
 - e) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio di cui all'art. 13;
 - f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
 - g) ricorso all'abusivismo professionale;
 - h) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
 - i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - j) grave e reiterato inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente contratto, dal bando di gara e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.

16.2 La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

16.3 È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 17. Penali

17.1 Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per la mancata redazione della Carta dei Servizi: € 5.000,00 (cinquemila);
- b) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: € 100,00 (cento) al giorno;
- c) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di € 50,00 (cinquanta) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila).
- d) per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro la metà dei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, la copia fotostatica dei registri dei corrispettivi ed entro il 31 maggio di ogni anno (fatte salve le proroghe di legge), copia del bilancio d'esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di € 500,00 (cinquecento) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila);
- e) ritardi nel pagamento delle eventuali tranche di Canone sia fisso che variabile: € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila).

17.2 Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

17.3 Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla garanzia definitiva. Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

Art. 18 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 14, 15, 16

18.1 Nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti i contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

Art. 19 – Garanzia definitiva

19.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce garanzia definitiva dell'importo di euro xxxx pari al 10% dell'importo contrattuale.

19.2 In caso di fideiussione, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere, comunque, l'obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente concedente. Nel corso della durata della concessione è data possibilità al Concessionario di chiedere una riduzione progressiva della garanzia, attraverso idonea richiesta documentata che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.

In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla garanzia ai sensi del precedente articolo 15.

Art. 20 – Controversie. Foro competente

20.1 I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

20.2 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Sondrio.

Art. 21 – Norme finali

21.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

Art. 22. Trattamento dati personali

22.1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 23. Sicurezza sul lavoro

23.1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e sarà considerato l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art. 24. Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari".

24.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 25. Osservanza norme del codice di comportamento

25.1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castello dell'Acqua", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 06.12.2022 e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

25.2. Il Concessionario, dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 26. Elezione di domicilio

26.1. Le parti eleggono domicilio: L'Ente presso il Comune di Castello dell'Acqua, il Concessionario presso la sede della farmacia in Via Cavallari 31.

Art. 27. Spese

27.1 Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle di bollo, di redazione, stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.



COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Provincia di Sondrio

Art. 28 Valore del Contratto

28.1 Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, € 200,00, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. ii., e all'imposta di bollo di € 120,00 ai sensi art. 18 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e all'allegato I.4 del Codice.

Ai fini repertoriali si dichiara che il valore del presente atto è di € (da quantificare dopo aggiudicazione).

(seguono firme)